DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

recante modifica alla decisione 84/636/CEE che istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(90/268/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è compito della Comunità aiutare i giovani lavoratori mediante misure concrete;

considerando che spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 50 del trattato, favorire, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori;

considerando che la decisione 84/636/CEE del Consiglio (4) istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità;

considerando che il Consiglio, con decisione 88/348/CEE (5), ha altresì adottato il programma d'azione «Gioventù per l'Europa»;

considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985 ha adottato le conclusioni del comitato ad hoc «Europa dei cittadini» che raccomandano di incentivare gli scambi di giovani all'interno della Comunità e di creare un'effettiva rete di scambi tra i vari Stati membri e in ciascuno di essi;

considerando che è opportuno prevedere che il Consiglio esamini, al massimo entro il 31 marzo 1991, la proposta della Commissione relativa ad un nuovo programma di scambi di giovani lavoratori, e che il terzo programma scadrà il 31 dicembre 1991; considerando che è quindi necessario che il nuovo programma inizi a decorrere dal 1° gennaio 1992, al più tardi,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 12 della decisione 84/636/CEE è sostituito dal seguente testo;

«*Articolo 12*

1. Il Consiglio esamina, entro e non oltre il 31 marzo 1991, la proposta della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio che istituisce un nuovo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità.

2. Il terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità scade il giorno precedente l'applicazione della decisione di cui al paragrafo 1 e, in ogni caso, il 31 dicembre 1991.»

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

(1) GU n. C 89 del 7. 4. 1990, pag. 10.
(2) Parere espresso il 18 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 36.
(5) GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.